



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 86/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEO PRODUZIONI
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “IRPINIA TV”)
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, D. LGS. N. 177/2005
(CONTESTAZIONE N. 21/14/MB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comando della Guardia di Finanza -, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Roma, con nota prot. n. 0014441 del 28 marzo 2014, ha reso note le risultanze dell’attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva svolta ad esito dell’inoltro effettuato da parte del Servizio Ispettivo Registro e Co.Re.Com. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. n. 60251 del 25 novembre 2013, segnalando che la società Video Produzioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Irpinia Tv, avrebbe superato il limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla disposizione contenuta nell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive) nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 12 settembre 2013, nelle fasce orarie di seguito riportate:

- tra le ore 13.00.00 e le ore 13.59.59 (percentuale affollamento 41,87%);
- tra le ore 14.00.00 e le ore 14.59.59 (percentuale affollamento 38,84%);
- tra le ore 18.00.00 e le ore 18.59.59 (percentuale affollamento 29,42%);
- tra le ore 20.00.00 e le ore 20.59.59 (percentuale affollamento 42,26%);
- tra le ore 21.00.00 e le ore 21.59.59 (percentuale affollamento 29,81%).

In data 11 aprile 2014, l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media dell’Autorità ha accertato la sussistenza nei fatti

segnalati dalla Guardia di Finanza degli estremi della presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05, da parte della suddetta società. Questa Direzione ha contestato con atto - Cont. n. 21/14/DISM/PROC.2583/MB, datato 14 aprile 2014 e notificato in data 17 aprile 2014 alla società Video Produzioni S.r.l., avente sede legale in Avellino, alla Via Annarumma, n. 41/C, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Irpinia Tv", la presunta violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 nella giornata del 12 settembre 2013.

2. Deduzioni della società

La società Video Produzioni S.r.l. non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, si ritiene di confermare la violazione contestata, con riferimento al giorno di diffusione, ossia 12 settembre 2013, poiché si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dalla Guardia di Finanza su delega dell'Autorità il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario come sopra specificati.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), pari a due volte il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che la violazione risulta ripetuta per poche fasce orarie nell'ambito della stessa giornata di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha adottato alcun comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società non risulta aver cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), corrispondente a due volte il minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Video Produzioni S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Irpinia Tv – codice fiscale: 01693630640, con sede legale a Avellino, alla Via Annarumma, n. 41/C, ha violato l'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) alla

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 con delibera n. 86/14/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 86/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani